

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo I - Disposizioni generali

Art. 190-bis Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'[articolo 51](#), comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'[articolo 210](#) e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'[articolo 238](#), l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli [600-bis](#), primo comma, [600-ter](#), [600-quater](#), [600-quinquies](#), [609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater.1](#), [609-quinquies](#) e [609-octies](#) del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.